

SOMMARIO

Finanziamenti per l'occupazione femminile	1
Disciplina antiriciclaggio	2
Utili aziendali	3
Redditometro subito in campo	4
Linee guida MSE	5
Mini-imprese senza irap	6
Procedura di compensazione	7

IN EVIDENZA

Finanziamenti
per la qualificazione
dell'occupazione femminile

AREE TEMATICHE



Area Finanza Agevolata



Area Lavoro e Sicurezza



Area Consulenza Fiscale



Area Strategie d'Impresa

MLT CONSULTING GROUP
SERVIZIO CLIENTI
+39 080.990.26.50
+39 392.905.41.62

Finanziamenti per la qualificazione dell'occupazione femminile

Approvato il Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili e per la creazione di progetti integrati di rete.

Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro formula per l'anno 2010 il «Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione della occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete». Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità e l'attuazione di buone e nuove prassi per un piano di concreto inserimento nelle strutture esecutive. Il piano va validato da lettera di impegno del legale rappresentante.

Per gli organismi di carattere elettivo non è vincolante la stesura del piano di inserimento, bensì viene richiesta l'individuazione di azioni positive per aumentare la rappresentanza di genere. Destinatario/i delle azioni sono: occupate/i, iscritte/i, associate/i;

2) modificare l'organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema premiante aziendale, adottando la certificazione di genere, sperimentando nuove prassi per favorire la conciliazione e attuando azioni integrate che producano effetti concreti misurabili e documentabili in termini di:

- superamento delle discriminazioni di genere; superamento del differenziale retributivo tra donne e uomini;
- progressione delle carriere femminili anche per un'equa distribuzione degli incarichi;
- adozione della strategia comunitaria in materia di occupabilità femminile con i criteri di flessicurezza;
- adozione di strumenti di valutazione e di autovalutazione nei sistemi organizzativi aziendali per misurare e valutare i livelli di attuazione di politiche di pari opportunità (certificazione di genere).

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate.

Destinatario/i delle azioni sono: occupate/i;

3) sostenere iniziative per:

- a. lavoratrici con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, in particolare giovani neolaureate e neodiplomate.

CONTINUA ►



È possibile richiedere la rateizzazione di una parte del debito?

Maurizio Villani

Domanda

Un contribuente aveva un debito per cartelle esattoriali con Equitalia di ca 60.000 euro. Equitalia ha posto l'ipoteca su un suo immobile per euro 60.000, successivamente il debito verso Equitalia è salito a euro 70.000. E' possibile pagare i 60.000 coperti da ipoteca e rateizzare i successivi 10.000?

Risposta

E' possibile ottenere la riduzione dell'ipoteca, ovvero la riduzione della somma iscritta o la liberalizzazione di uno o più immobili, quando sia stata estinta almeno la quinta parte del debito originario. La riduzione è ottenibile in proporzione alla somma iscritta.

Nel momento in cui il debitore estingue il debito collegato all'ipoteca automaticamente viene meno l'efficacia dell'ipoteca: malgrado l'ipoteca non sia cancellata (risulterà ancora collegata all'immobile) non potrà più esser fatta valere in quanto estinta.

Pertanto, per cancellare l'iscrizione ipotecaria è necessario estinguere la totalità del debito, diversamente potrà chiedersi una riduzione.

Le azioni proposte dovranno mirare a stabilizzare la situazione occupazionale in una percentuale non inferiore al 50% delle destinatarie dell'azione, favorendo anche la crescita professionale e implementando percorsi formativi qualificanti, che ne migliorino le competenze e l'occupabilità.

La stabilizzazione va effettuata entro i termini di chiusura del progetto;

b. disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o in mobilità, con particolare attenzione a quelle di età maggiore di quarantacinque anni.

Il progetto può essere proposto da aziende, o per conto di aziende, o da quanti intendano effettivamente attuare iniziative mirate all'inserimento e/o reinserimento lavorativo di almeno il 50% delle destinatarie di questo specifico target attraverso azioni di formazione, orientamento e accompagnamento.

L'assunzione va effettuata entro i termini di chiusura del progetto.

c. agevolare l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne attraverso azioni di formazione, di qualificazione/riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate all'acquisizione di competenze per la creazione di imprese da costituirsi entro i termini di chiusura del progetto.

Destinatari delle azioni sono giovani laureate e neodiplomate, lavoratrici in situazioni di precarietà, disoccupate madri, donne di età maggiore di quarantacinque anni, immigrate.

I progetti dovranno prevedere solamente una tra le iniziative sopraelencate.

4) consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:

- studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti;
- servizi e mercati anche in settori emergenti come la Green Economy;
- azioni di supervisione, supporto e accompagnamento secondo la tecnica del mentoring (imprenditori/imprenditrici che accompagnano altre imprenditrici) e con supporto all'accesso al credito; counselling alla gestione di impresa;
- formazione, mirata all'attività che si intende svolgere, altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
- iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto; la creazione e la promozione di marchi; la creazione di sistemi consorziati di distribuzione e promozione nel mercato.

I progetti dovranno prevedere almeno due delle azioni sopraelencate.

Destinatari/i delle azioni sono: imprese femminili attive da almeno due anni (con documentazione camerale che lo attesti), preventivamente identificate e indicate nel progetto. E' necessaria lettera di adesione al progetto in originale di ogni singola impresa partecipante;

5) Promuovere la qualità della vita personale e professionale, anche per le lavoratrici migranti, a partire dalla rimozione dei pregiudizi culturali, attraverso la rimozione degli stereotipi, in un'ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che tengano conto delle indicazioni delle strategie comunitarie, che producano effetti concreti sul territorio (incidendo anche sui tempi delle città), concordate e attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti (rete formalizzata da un protocollo di intesa sottoscritto dalle parti): associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti pubblici, associazioni di migranti, ordini professionali.

L'associazione femminile e l'ente pubblico dovranno essere obbligatoriamente tra i soggetti proponenti.

Destinatari/i delle azioni sono persone che risiedono nell'ambito del territorio/i di riferimento dell'ente pubblico.

MLTINFORMA
MENSILE DI INFORMAZIONE DI MLT CONSULTING GROUP
Numero 9 - Luglio 2010

DIRETTORE EDITORIALE
Angelo Fanizzi

CONSULENTI REDATTORI
Tito Spiro Papa, Maria Romano,
Giuseppe Ambrosecchia, Aldo
Sammarelli, Vito Sportelli, Maria
Teresa Tamborra.

PROGETTO GRAFICO
Never Before Italia srl
www.neverbeforeitalia.it

Controlli orari notturni degli autotrasportatori

Il **Ministero del Lavoro** ha emanato la nota prot. 25/11/0012009 del 9 luglio 2010, con la quale richiede, al proprio personale, una maggiore attenzione al rispetto, da parte degli autotrasportatori, della normativa vigente in materia di tempo di guida e di riposo, con particolare attenzione alla disciplina del lavoro notturno. Proprio su quest'ultima tema, il Ministero del Lavoro ha chiarito le definizioni di "lavoro notturno" e "notte": "deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00, qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore".

A cura di Maria Romano



I partners dello studio MLT sono:

Vito Sportelli
Avvocato

Sergio Capotorto
Avvocato

Maria Teresa Tamborra
Avvocato ed esperta in Diritto Bancario

Giuseppe Ambrosecchia
Commercialista ed Esperto Contabile
(specialista in finanza ordinaria ed agevolata)

Giovanni Aiello
Geometra

Aldo Sammarelli
Ispettore di Cooperative e specialista in "Sociale"

Ciaq S.r.l.
Qualità, Soa ecc.

Solcom S.r.l.
Società di realizzazione e gestione siti web

Never Before Italia S.r.l.
Società specializzata in marketing e comunicazione

Enzo Ielpo
Esperto in H.R. e creazione di reti commerciali

Armando Triarico
Analista hardware

Giuseppe Cisternino
Analista software

MLT Service Soc. Coop. a r.l.
Società di servizi alle imprese ed alle persone

MLT | Incubatore d'Impresa

È il luogo adatto per sviluppare la vostra impresa, trovare nuove opportunità di lavoro e di investimento, in una logica di network, dove la rete di conoscenze diventa il vero asset su cui puntare.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni. L'invio del progetto può avvenire anche in formato digitale utilizzando la Posta elettronica certificata (PEC).

Ai progetti inviati in formato cartaceo deve essere allegato un CD-rom con il documento in formato digitale. La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi. Il punto del programma-obiettivo prescelto deve essere espressamente indicato dopo il titolo del progetto.

La descrizione del progetto, articolato nelle sue varie fasi e comprensivo della scheda finanziaria, dovrà essere contenuta in un testo massimo di venti pagine.

Non possono essere presentati progetti da parte di enti pubblici sia come soggetti proponenti che come soggetti partner di una rete (di cui al punto 5) qualora essi non abbiano approvato il piano triennale di azioni positive: tale piano deve essere allegato alla domanda presentata.

Nel progetto devono essere documentate le competenze specifiche del personale impegnato (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati e firmati in originale. Gli accordi sindacali sulla cui base sono presentati i progetti devono essere allegati al progetto stesso. Nei processi formativi vanno definite le competenze in entrata e in uscita.

Tenuto conto delle risorse a disposizione e per poter soddisfare un maggior numero di proposte è previsto un tetto massimo di finanziamento per progetto di € 200.000,00.

In G.U. il comunicato per il secondo semestre 2010

 AREA CONSULENZA FISCALE
a cura di Angelo Fanizzi

Disciplina antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti

Antiriciclaggio, la Cassazione conferma l'illiceità dei pagamenti frazionati.

Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010 la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione ad una sanzione amministrativa comminata dal **Ministero dell'Economia a carico di una Società** in accomandita semplice per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in denaro contante e, comunque, effettuato senza l'interposizione degli intermediari abilitati.

Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010 la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione ad una sanzione amministrativa comminata dal **Ministero dell'Economia a carico di una Società in accomandita semplice** (di seguito SAS) per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in denaro contante e, comunque, effettuato senza l'interposizione degli intermediari abilitati (violazione dell'art. 1, c. 1 della L. 197/1991).

Si trattava, in particolare, dell'acquisto di un immobile. Come esposto dagli stessi oppositori, questi ultimi avevano corrisposto al venditore il prezzo di acquisto dell'immobile frazionandolo in assegni bancari e contanti versati con singoli importi non superiori in ogni caso a venti milioni di lire (limite massimo consentito dalla L. 197/1991).

La sentenza di prime cure, favorevole agli oppositori, ha ritenuto che presupposto della sanzione fosse il versamento di parte del prezzo (circa 120 milioni di lire) in contanti ed in unica soluzione, senza l'intervento di intermediari abilitati, con onere della prova a

carico dell'amministrazione. Il Ministero propone ricorso avverso tale sentenza.

Il primo motivo di impugnazione concerne una carenza procedurale, in quanto preesisteva un precedente giudicato da parte del Tribunale di Roma sulla stessa controversia. Invece di ricorrere al divieto del ne bis in idem processuale, tuttavia, il Ministero ricollega il vizio ad una carenza della motivazione del Tribunale di Salerno. Secondo la Cassazione, che nega accoglimento a tale motivo, **l'impugnazione avrebbe dovuto essere formulata sotto forma di vizio di omessa pronuncia in relazione ad eccezione concernente il preesistente giudicato da parte di altro Tribunale**, documentando specificamente l'esistenza di tale altro giudicato e non invocando un vizio di motivazione (cfr. rispettivamente art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 2-3 c.p.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.).

Con il secondo motivo il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 1, L. 197/1991, nonché degli artt. 22 e 23 della L. 689/1981 in quanto il Giudice di prime cure avrebbe posto a carico dell'amministrazione l'onere di provare che il saldo del prezzo fosse avvenuto in contanti, sebbene controparte avesse dedotto essa stessa una pluralità di dazioni in contanti inferiori ciascuna al limite della franchigia.

Quest'ultimo motivo, al contrario del primo, viene ritenuto fondato dalla Cassazione che ravvisa, nella specie, un pagamento frazionato finalizzato ad aggirare il divieto posto dalla normativa antiriciclaggio sopra citata e, perciò, esso stesso concretantesi in una violazione della stessa disciplina.

La Cassazione ribadisce, poi, l'orientamento - già emerso in passato - secondo il quale in tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, primo comma, della L. 191/1991, di **trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire venti milioni** (ora euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando tale trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (cfr. già Cass. N. 8698/2007).

Per stessa ammissione del resistente che, evidentemente in buona fede, aveva creduto di poter confidare in un'interpretazione di carattere formalistico, i singoli pagamenti erano stati funzionali al perfezionamento di una singola operazione.

Con l'interpretazione qui confermata dalla Cassazione si accoglie, invece, un criterio di carattere sostanziale- funzionale, d'altra parte fatto proprio anche dalla successiva legislazione e, di recente, nell'ambito della norma sulla rimodulazione dell'importo ex art. 20 del Decreto Legge 31/05/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti.

[Sentenza Cassazione civile 22/06/2010, n. 15103]

 AREA CONSULENZA FISCALE
a cura di Angelo Fanizzi

Aumenta la produttività se il dipendente partecipa agli utili aziendali

<http://blog.pmi.it/12/07/2010/aumenta-la-produttivita-se-il-dipendente-partecipa-agli-utili-aziendali>

Aumentare la produttività coinvolgendo i lavoratori nei risultati economici dell'impresa e inserire in busta paga il controvalore del maggiore impegno profuso con effetti immediati sui salari e sui consumi.

E' questa la politica di sviluppo delle imprese vista dal ministro del



Redditometro subito in campo

Sorvegliati redditi e spese del 2010. Verifica con un solo anno di scostamento.

Settembre dovrebbe vedere affacciarsi i nuovi prototipi con cui l'Amministrazione finanziaria cercherà di indovinare i redditi dei contribuenti, anche sulla base delle analisi statistiche che hanno cominciato a confluire alle Entrate. Il principio cardine del nuovo sistema è la "presunzione" del reddito del contribuente in base alle uscite sostenute per quattro capitoli di spesa: la casa, compresi mutui e bollette, i mezzi di trasporto, il tempo libero e le "altre voci" che comprendono per esempio le assicurazioni, i movimenti di capitale o i contributi ai domestici. Ognuna di queste uscite si tradurrà in "reddito presunto".

Nel nuovo sistema si suppone che quanto viene speso in un determinato periodo sia finanziato con redditi "contemporanei", per cui basta un anno per far partire la verifica. Scende, inoltre, dal 25% al 20% la soglia di tolleranza nella forbice fra Entrate dichiarate e redditi presunti in base all'accertamento. Con la Manovra approvata ieri, accertamento sintetico e redditometro cambiano anche le procedure.

Niente compensazione solo con ruoli definitivi

Determinanti, impugnazione e iscrizione provvisoria.

I contribuenti non possono compensare i versamenti di imposte e contributi con i propri crediti fiscali se hanno debiti con il Fisco per iscrizioni a ruolo il cui termine di pagamento sia scaduto. Il divieto vale per gli importi superiori a 1.500 euro e decorrerà, come previsto dalla Manovra approvata ieri, dal 1° gennaio 2011.

Non tutte le iscrizioni a ruolo, però, limitano la possibilità di effettuare le compensazioni coi crediti erariali. Infatti, l'art. 31 del D.L. n.78/10, nella versione definitiva, è rubricato come "preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi"; pertanto se la cartella è relativa a un ruolo provvisorio il contribuente può, dunque, compensare con i modelli F24 imposte e contributi

liberamente senza incorrere in sanzioni.

Un'altra particolarità della norma è che fa riferimento ai crediti derivanti dalle imposte erariali sicché si ritiene che non sussiste alcun divieto qualora il credito

derivi da contributi previdenziali e assistenziali o dalle imposte comunali. Quindi, i crediti inutilizzabili sono quelli della sezione "Erario" dell'F24.

Da segnalare operazioni Iva oltre 3 mila euro

L'art.21 del D.L. n.78/10, definitivamente approvato ieri dal Parlamento, istituisce l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle operazioni rilevanti ai fini Iva di ammontare pari o superiore a 3.000 euro.

Un adempimento che, nei dettagli non soltanto operativi, è però ancora tutto da scoprire: come osserva, infatti, il servizio studi della Camera dei Deputati nelle schede di lettura sulla manovra, la disposizione non precisa in cosa consistano i nuovi obblighi, demandando ad un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate di determinare «sia la tempistica sia l'ampiezza delle operazioni soggette a trasmissione». La stessa decorrenza dell'obbligo è indefinita, anche se la relazione tecnica del decreto, imputando i primi effetti sul gettito al 2011, lascia pensare, appunto, all'anno prossimo.

Reti d'impresa, arriva la detassazione

C'è la sospensione d'imposta per gli utili reinvestiti. Fino al 31/12/2012

Detassazione, o meglio sospensione d'imposta, per gli utili reinvestiti da parte delle imprese aderenti ai contratti di rete. Queste ultime, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e, quindi, fino all'esercizio 2012 per i soggetti «solari», potranno dedurre dal reddito d'impresa la quota degli utili destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'anno successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. Tuttavia, il beneficio sarà attuabile solo previa asseverazione da parte di organismi rappresentativi del mondo imprenditoriale, individuati con apposito DM dell'Economia.

E quanto prevede l'art.42, co.2-ter del D.L. n.78/10, divenuto ieri legge dopo il via libera della Camera.

A cura di Angelo Fanizzi

lavoro, Maurizio Sacconi presentata nel Codice della partecipazione http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/codice_partecipazione.htm, documento aperto che si propone di avviare un percorso condiviso nella costruzione di una via italiana alla partecipazione dei lavoratori ai risultati d'impresa.

Duplici l'obiettivo: crescerà la produttività in quanto i lavoratori saranno più coinvolti nei risultati economici dell'impresa e, parallelamente, cresceranno i salari in quanto saranno collegati agli utili aziendali e, quindi, anche i consumi poiché, continua il ministro, crescita dei salari vuol dire crescita della coesione sociale che si traduce in sviluppo della persona attraverso il lavoro.

Il consiglio del ministro rivolto alle imprese italiane è quello di seguire l'esempio di Enel, Carrefour o Alitalia che hanno coinvolto i propri dipendenti attraverso la partecipazione agli utili

<http://www.pmi.it/leggi-e-norme/news/5010/sacconi-utili-imprese-ai-dipendenti.html>

Le imprese citate, infatti, hanno proposto ai propri collaboratori l'acquisto delle azioni.

Il Codice della partecipazione consentirà di individuare attraverso il monitoraggio delle pratiche partecipative in atto, **le criticità della normativa legale e contrattuale vigente e gli ostacoli**, di vario ordine, che impediscono una diffusione degli istituti partecipativi così come avviene negli altri Paesi europei.

E' considerato un documento aperto in quanto verrà costantemente implementato e aggiornato attraverso i contributi che giungeranno dalle parti sociali e dagli esperti della materia.

Secondo il ministro Sacconi sono questi gli ingredienti fondamentali per il rilancio del Paese e il **superamento di una logica di conflitto distributivo** che non è più rispondente all'evoluzione dei rapporti economici e sociali.

Un'economia che ha il baricentro sull'azienda e sul territorio e sviluppa un struttura della retribuzione quanto più ancorata ai risultati di impresa determina l'irrobustimento dei diritti partecipativi e la transizione verso un sistema di relazioni industriali di tipo partecipativo-cooperativo nello scenario del mercato globali.

 AREA CONSULENZA FISCALE
a cura di Angelo Fanizzi

Linee Guida MSE

Calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e regime di aiuti a favore del capitale di rischio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito in data 22 luglio le Linee Guida per l'attuazione del regime di aiuti a favore del capitale di rischio e le Linee Guida per l'applicazione del metodo del calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.

Metodo di calcolo di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI

Con decisione della Commissione Europea n C(2010) 4505 def. del 6 luglio 2010, è stato approvato il **metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI**.

Con successivo atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le linee guida per l'applicazione da parte delle Amministrazioni che intendono utilizzare tale metodo per la quantificazione dell'intensità di aiuti in forma di garanzie.

Metodo da applicare

Il metodo è applicabile esclusivamente ai regimi di aiuti in forma di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti in favore delle PMI.

I suindicati regimi di aiuti devono:

a) essere rivolti esclusivamente a PMI non rientranti nella definizione di imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 1 par. 7 del Regolamento (CE) n. 800/08;

b) prevedere importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria ed una copertura massima delle garanzie non superiore all'80% di ciascun finanziamento sottostante;

c) prevedere aiuti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/08, ovvero del Regolamento (CE) 1998/06 relativo agli aiuti "de minimis" per garanzie concesse a fronte di finanziamenti a breve e/o a medio - lungo termine sia per gli investimenti, sia per le esigenze connesse al capitale circolante delle PMI beneficiarie. La durata massima delle garanzie previste dai regimi di aiuto cui si applica il metodo è di 30 anni.

I soggetti attuatori

Le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti che intendono applicare il metodo di calcolo dell'intensità di aiuto in forma di garanzia in conformità a quanto previsto al punto 4.5 della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. del 20 giugno 2008, C n. 155, per i regimi di aiuti alle PMI relativi a importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Tale metodologia di calcolo prende a riferimento il costo teorico di mercato della garanzia concessa nell'ambito del regime, che viene confrontato con il costo effettivamente addebitato alla PMI beneficiaria della garanzia.

Obblighi e comunicazioni preventive da trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico

Le Amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, utilizzare il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione, prima dell'effettivo utilizzo del suddetto metodo.

Regime di aiuti a favore del capitale di rischio

Con atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico - sono state emanate le linee guida per l'attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio n. 304/07, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.M. istitutivo del regime del 21 aprile 2010, n. 101.

I soggetti attuatori

La titolarità del regime di aiuto in capo al Ministero dello sviluppo economico (come previsto dalla relativa decisione di approvazione della Commissione europea del 1° luglio 2008) possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto per gli interventi in materia di propria competenza:

- i Ministeri;
- le regioni;
- le province;



Mini-imprese senza irap

Un'ordinanza della Cassazione allarga l'area di esenzione dei versamenti.

Non è soggetto a Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali.

È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010**, che apre nuove prospettive sul tributo regionale, con effetti anche sui versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010 che i contribuenti stanno operando in queste settimane.

Non va sottovalutato che l'orientamento assunto da questa ordinanza, in particolare ove venisse confermato, darebbe probabilmente il via a una serie di istanze di rimborso sui periodi d'imposta ancora aperti, replicando una vicenda analoga a quella che ha interessato in questi anni i professionisti privi di organizzazione. Idraulici, tassisti, prestatori di servizi in genere: sono diverse le figure che possono essere assimilate al contribuente oggetto di questa decisione.

A cura di Tito Spiro Papa



Torna in gioco anche unico

Le associazioni consigliano a chi è in dubbio di pagare e chiedere il rimborso.

«È ora che l'Agenzia delle Entrate prenda atto dell'orientamento della Cassazione e diffonda una circolare che chiarisca una volta per tutte che le imprese prive di organizzazione sono esenti dall'Irap».

Per Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato, quella del 24 giugno è un'ordinanza che conferma quanto da tempo sostenuto a livello di giurisprudenza di merito: gli artigiani senza dipendenti né collaboratori devono, al pari dei professionisti, essere esentati dall'imposta.

«Cautelativamente consigliamo di pagare e poi chiedere il recupero dell'imposta non dovuta, ma non escludo che chi è certo di rientrare in questi nuovi parametri di esenzione possa sentirsi esonerato dall'Irap».

A cura di Tito Spiro Papa

- le altre amministrazioni pubbliche. Ciascun soggetto attuatore emana i provvedimenti attuativi del regime di aiuto in conformità al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo.

Comunicazioni preventive da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico

I soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria competenza, adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento:

- la dichiarazione di conformità;
- lo schema per le comunicazioni preventive, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo stesso.

Il Ministero acquisisce le comunicazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie e, dopo averne verificata la completezza, notifica ai soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi.

I soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto solo successivamente alle notifiche del Ministero.

Le notifiche consentono di considerare i provvedimenti attuativi come applicazioni del regime di aiuto e di includerli nelle specifiche relazioni che il Ministero è tenuto a presentare alla Commissione europea in quanto Amministrazione titolare del medesimo regime.

Comunicazioni annuali successive alla concessione degli aiuti da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico

Al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuto i soggetti attuatori trasmettendo alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento:

- schema per le comunicazioni successive alla concessione degli aiuti.

Le informazioni devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento.

I soggetti attuatori si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto per un periodo di dieci anni, contenenti tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano rispettate le condizioni previste dagli "Orientamenti", in particolare per quanto riguarda:

- l'entità delle tranche di investimento;
- le dimensioni delle imprese destinatarie (piccole o medie);
- la fase dello sviluppo delle imprese destinatarie (seed, start-up, expansion);
- il settore di attività;
- nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei suddetti orientamenti, e a presentarle su richiesta del MiSE e/o della Commissione europea.

(Linee Guida Ministero dello Sviluppo Economico 22/07/2010)

Le compensazioni con il bollino

I debiti a ruolo si pagheranno solo con i crediti certificati

I debiti iscritti a ruolo si pagheranno con i crediti certificati verso le pubbliche amministrazioni. Per attivare la nuova procedura di compensazione introdotta con l'emendamento approvato ieri in Commissione Bilancio del Senato all'art. 31 del D.L. n.78/10, i contribuenti dovranno, infatti, acquisire preventivamente la certificazione del loro credito dallo stesso ente loro debitore, attivando la procedura prevista dall'art.9, co.3-bis, del D.L. n.185/08.

L'estinzione del debito iscritto a ruolo non sarà però automatica.

Il titolare del credito (Amministrazione finanziaria, agenti della riscossione ecc.) dovrà, infatti, verificare preventivamente sia l'esistenza che la validità della certificazione prodotta dal debitore.

Solo dopo che tale verifica abbia dato riscontri positivi, l'ente titolare del credito iscritto a ruolo potrà perfezionare la procedura di compensazione ex art.28-quater del DPR n.602/73.

Crediti P.A., si può compensare

Per gli enti locali pagamento entro 60 giorni o pignoramento
Crediti con la Pubblica amministrazione arriva la compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

La novità partirà dal primo gennaio 2011 per i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili che le imprese hanno nei confronti di Regioni, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale. Questi crediti, che secondo le stime di Confindustria arrivano a toccare i 60 mld, potranno essere compensati con le somme dovute a loro volta dalle imprese a seguito di iscrizioni a ruolo.

Sarà necessario conseguire una certificazione ad hoc. E se la P.A. non è celere nel pagamento, dopo 60 giorni Equitalia potrà attivare la riscossione coattiva.

L'abitazione principale coincide con la dimora della famiglia

L'esenzione Ici per l'abitazione principale spetta solo per l'immobile adibito a dimora abituale del contribuente ma anche dei suoi familiari.

Quindi, nel caso in cui un coniuge trasferisca la propria residenza in un altro immobile, non ha diritto all'agevolazione fiscale, a meno che non dimostri di essersi separato legalmente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n.14389 del 15 giugno 2010

 AREA CONSULENZA FISCALE
a cura di Angelo Fanizzi

MLT[®]
CONSULTING GROUP

ANGELO FANIZZI

Commercialista e Revisore Contabile

TITO SPIRO PAPA

Commercialista e Revisore Contabile

MARIA ROMANO

Consulente del Lavoro e Sicurezza

La MLT Consulting Group è una realtà nel contesto dei servizi alle imprese che opera sulla base di consolidate esperienze specialistiche nelle consulenze d'impresa, dalla consulenza fiscale, legale, del lavoro, management d'impresa e assistenza contabile e amministrativa.

In tutta Italia i nostri consulenti sono uniti da valori condivisi e da un saldo impegno costantemente rivolto alla qualità. Facciamo la differenza aiutando i nostri clienti ed i nostri collaboratori di riferimento ad esprimere pienamente il proprio potenziale.

In Italia il network è presente in due città con circa 14 persone. I professionisti che operano nella MLT Consulting Group, adottano un approccio basato sulla comprensione del business del cliente, dei rischi correlati e dei relativi effetti sul bilancio e si propongono come professionisti di riferimento del top management per lo sviluppo di progetti aziendali.

MLT CONSULTING GROUP

Via Francesco Valente, 21/23

70013 Castellana Grotte (Ba)

+39 080.990.26.50 servizio clienti

+39 392.905.41.62 mobile

+39 080.990.26.54 fax

06963020729 p.iva

info@mltconsulting.it

www.mltconsulting.it

Orari di studio

9.00 - 12.00 | 16.00 - 19.00